

Nota n°: 02/2024

Oggetto: Crediti d'imposta Piano Transizione 5.0

Sommario: Con la pubblicazione in G.U. n. 52 del 02.03.2024 del Decreto-legge 2 marzo 2024 n.19 (Decreto PNRR) è stato definito il perimetro di attuazione dei crediti d'imposta per la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese (Piano Transizione 5.0).

Contenuto:

In attesa del decreto attuativo, si forniscono le prime indicazioni sulle nuove misure fiscali previste dal Piano Transizione 5.0.

Si evidenzia fin d'ora che l'incentivo non è più automatico (autoliquidazione) ma soggetto a richiesta, che sarà esaminata da parte del GSE, e nei limiti dei fondi disponibili stanziati.

Inoltre, sono introdotti nuovi adempimenti a carico del richiedente:

- Due comunicazioni al GSE (prima e dopo l'effettuazione degli investimenti);
- Due certificazioni peritali energetiche (prima e dopo l'effettuazione degli investimenti);
- Una certificazione del revisore (al completamento degli investimenti).

BENEFICIARI	Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
AMBITO TEMPORALE	Investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 .
INVESTIMENTI	I crediti d'imposta sono riconosciuti in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, <u>a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.</u>

Riproduzione vietata

	<p>Rientrano tra gli investimenti agevolabili anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); 2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). <p>Per progetti di importo superiore a 40.000 euro, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo sono inoltre agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l'energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell'Enea sulle produzioni europee; • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell'investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
<p>REQUISITI</p>	<p>La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, dovrà essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.</p> <p>Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito, invece, dovrà essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito dal decreto attuativo.</p>
<p>AGEVOLAZIONI</p>	<p>Le aliquote dei crediti d'imposta 5.0 sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all'entità dell'investimento.</p> <p>Il bonus è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro • 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro • 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria

	<p>Il tax credit aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all'esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.</p> <p>I crediti d'imposta 5.0 non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altre agevolazioni finanziate con fondi europei; • il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge di Bilancio 2021; • il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'art. 16, D.L. n. 124/2023. <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p>ITER DI ACCESSO</p>	<p>L'accesso al beneficio non sarà più automatico.</p> <p>Le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), la documentazione prevista nel decreto unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.</p> <p><u>Il GSE, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette al Mimit l'elenco delle imprese ammissibili, dopo aver verificato che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsti a livello nazionale.</u></p> <p>Al termine dell'investimento, l'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, <u>dalla certificazione dei consumi</u>. A questo punto sarà ancora il GSE a comunicare all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie e l'ammontare del relativo credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2025, cinque giorni dopo la comunicazione del GSE all'Agenzia delle Entrate. L'ammontare non compensato entro tale data potrà essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.</p>
<p>ADEMPIMENTI</p>	<p>L'impresa è tenuta a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di legge.</p> <p>È inoltre richiesta una certificazione dei i costi sostenuti rilasciata da</p>

	<p>un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p> <p>Le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.</p>
--	--

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP

Dr. Fabio Pavan

In collaborazione con Pierpaolo Polese